

**Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma  
tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com - carmine.medici@pecavvocatinola.it

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**- SEZIONE IV -**

n. R.G. 2979/11-8834/11-2203/12 (riuniti)

**Istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.**

Per la **Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Carmine Medici e con lo stesso elett.te dom.ta in Roma, piazzale Clodio, n. 18 (p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it; fax: 081/019.74.52)

**Premesso**

1. - Che, con ordinanza del 26 novembre 2013, n. 5619, codesto ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale proposta da Dirpubblica con "motivi aggiunti", ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, conv., con mod., dalla legge n. 44 del 2012, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., disponendo, nel contempo, la sospensione del giudizio ed ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
2. - che l'ordinanza è stata iscritta al n. 9 del registro ordinanze del 2014 ed è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 8, I Serie Speciale, del 2014;
3. - che, con atto depositato il 4/3/2014, si è costituita la Dirpubblica, la quale, tra l'altro, ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 1, co. 14, del D.L. n. 150 del 2013, conv., con mod., dalla legge n. 15 del 2014, e, con memoria depositata in data 3/2/2015, ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 192 del 2014;
4. - che, con sentenza del 17 marzo 2015, n. 37, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del

2900/15  
2901/15  
2902/15

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUARTA GIURISDIZIONALE	31 MAR. 2015	REGISTRO DOMANDE FISSAZIONE D'UDIENZE
---	--------------	--

2012, e - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - dell'art. 1, co. 14, del D.L. n. 150 del 2013, e dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 192 del 2014;

5. - che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun cenno di rassicurazione in ordine all'accertato «aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali», quale emerge dalle «circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, par. 4.1.), e dalle quali emerge in maniera evidente come le Agenzie fiscali abbiano «introd[otto] e concolida[to] nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto» (sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884, oggetto del presente giudizio di appello);
6. - che le dichiarazioni rese alla stampa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e le rassicurazioni che sembrano essere state fornite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo cui il lavoro dell'Agenzia «non è stato facilitato dalla sentenza della Corte costituzionale», nonché le notizie trapelate attraverso gli organi di stampa circa l'emanazione imminente di un decreto-legge di ulteriore "sanatoria" degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari privi della relativa qualifica, lasciano intendere che l'intenzione perseguita non sia quella di pervenire all'auspicato superamento dell'accertata situazione di consolidata anomalia costituita dall'esercizio precario delle funzioni dirigenziali da parte di funzionari che non ne hanno titolo ma quella di perpetuare, attraverso forme surrettizie di elusione del giudicato costituzionale, uno siffatto modello organizzativo e gestionale illegittimo e contrario ai principi costituzionali;
7. - che, per questa ragione, essendo venuta meno la causa di sospensione ai sensi dell'art. 80, co. 1, c.p.a., la Dirpubblica intende riassumere il giudizio pendente dinanzi a codesto ecc.mo Consiglio di Stato.

Tutto ciò premesso,

**Chiede**


Che venga fissata l'udienza di discussione ai fini della definizione del giudizio  
concernente i ricorsi in appello riuniti come in intestazione.

**Dir pubblica**

*(Federazione del Pubblico Impiego)*

Il Segretario Generale

Dott. Giancarlo Barra



Assiste al presente atto

il Segretario aggiunto

Sig. Gaetano Matrino



Avv. Carmine Medici

